

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3394 del 12/06/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri, richiesta dalla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. per l'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3531 del 12/06/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PAOLA CAVAZZI

Questo giorno dodici GIUGNO 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PAOLA CAVAZZI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri, richiesta dalla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. per l'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri per Modifica Sostanziale del previgente titolo abilitativo ambientale.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 6;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

RICHIAMATA l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) Determina dirigenziale IP 4801/2015, Num. 2594/2015 P.G. n. 120224 del 14/10/2015, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna e rilasciata dal SUAP del Comune di Minerbio con provvedimento Prot. n. 11511 del 09/11/2015 e con scadenza di validità in data 08/11/2030 alla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01893911204) per area di gestione dell'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri svolta presso lo stabilimento in oggetto che ha sostituito le seguenti matrici ambientali:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Minerbio};

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura in data 03/02/2025 e acquisita da ARPAE SAC con PG/2025/22837 del 05/02/2025 (**pratica Sinadoc 6725/2025**) dal procuratore della società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01893911204), con sede legale in Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri, per la Modifica Sostanziale della vigente Autorizzazione Unica Ambientale relativamente all'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri svolta presso lo stabilimento ivi ubicato, in merito alle seguenti matrici ambientali:

- Valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi del Punto I, Lettera A.2, Punto 3, Lettera c della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali {Soggetto competente ARPAE - AACM};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente Comune di Minerbio};

RILEVATO CHE l'istanza di modifica sostanziale è stata presentata per l'inserimento della valutazione del piano di gestione dei piazzali, per l'eliminazione dei punti di emissione F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8 e G10 (per dismissioni dei relativi impianti), per la modifica dell'emissione B06 (a servizio della sola attività di saldatura e con aumento di portata da 2.100 Nm³/h a 3.500 Nm³/h) e per l'accorpamento delle caldaie G1 e G2 in un unico punto di emissione denominato G1 (con portata massima di 2.600 Nm³/h);

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- “*DECRETO ODORI*”, n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante “*Norme in materia ambientale*” - Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare artt. 2 e 3;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia “*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*”.
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia “*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*”.

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”, in particolare art. 8 “*Disposizioni in materia di impatto acustico*”, commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 “*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*”, in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 “*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*”;
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 “*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante “Disposizioni in materia di inquinamento acustico”.*”.

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna con nota PG/2025/30499 del 17/02/2025 comunicava al SUAP l'esito positivo della propria verifica di completezza, correttezza formale e procedibilità, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Minerbio e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/78950 del 28/04/2025).
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la valutazione del piano di gestione dei piazzali (PG/2025/78950 del 28/04/2025).

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto il Comune di Minerbio, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico/edilizi e per la matrice di impatto acustico;

CONSIDERATO inoltre che relativamente alla matrice scarichi idrici, si prende atto della documentazione presentata a questa Agenzia in data 05/02/2025 dalla società istante che attesta la presenza di soli scarichi di tipo domestico convogliati in pubblica fognatura (pertanto ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato) e di scarichi di acque meteoriche di dilavamento non contaminate in acque superficiali - Scolo Fiumicello delle Bruciate (non soggetti a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006);

RITENUTO inoltre che, ai sensi della procedura per il sistema di gestione della qualità di ARPAE P85000/ER, la presente Modifica Sostanziale di AUA revoca e sostituisce la precedente AUA per effetto del completo riesame delle matrici autorizzate.

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 517,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali: cod. tariffa 12.2.1.1 pari a € 211,00.
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- Allegato C - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio inerente le emissioni in atmosfera (Allegato B).
- Allegato D - matrice impatto acustico: pari a € 0,00, in quanto non fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

CONSIDERATO che la società ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l., per l'esercizio dell'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

VISTA la nota dirigenziale PG/2025/9131 del 17/01/2025 con delega delle funzioni vicarie in sostituzione e/o in rappresentanza del dirigente in caso di assenza o di impedimento, all'ing. Paola Cavazzi;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. (C.F. e P.IVA 01893911204) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Minerbio, Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Valutazione del piano di gestione dei piazzali ai sensi della D.G.R. 1860/2006, al fine dell'esclusione delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali dall'autorizzazione allo scarico in acque superficiali	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

2. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 1 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *"Allegato A - Valutazione del piano di gestione dei piazzali"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato C - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 272 del D.Lgs 152/2006"* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *"Allegato D - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico"* di competenza del Comune di Minerbio con richiamo alla dichiarazione acustica.
3. DI REVOCARE la succitata precedente AUA, adottata dalla Città Metropolitana di Bologna Determina dirigenziale IP 4801/2015, Num. 2594/2015 P.G. n. 120224 del 14/10/2015, con scadenza di validità in data 08/11/2030, e contestualmente richiede al SUAP Competente di provvedere alla revoca del proprio provvedimento di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e delle successive modifiche e integrazioni del medesimo;
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Minerbio e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. n. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

L'Incarico di funzione

Unità Autorizzazioni complesse e Valutazioni ambientali

Paola Cavazzi

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.
Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque meteoriche di dilavamento in acque superficiali di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 1053/2003, 286/2005 e 1860/2006

1. Classificazione degli scarichi

Scarico S1

Scarico in acque superficiali (tratto tombato dello Scolo Fiumicello delle Bruciate – Competenza del Consorzio della Bonifica Renana), di acque meteoriche di dilavamento di coperti e ed aree esterne raccolte nel lato Ovest dello stabilimento.

Scarico S2

Scarico in acque superficiali (tratto tombato dello Scolo Fiumicello delle Bruciate – Competenza del Consorzio della Bonifica Renana), di acque meteoriche di dilavamento di coperti e ed aree esterne raccolte nel lato Ovest dello stabilimento.

Scarico S3

Scarico in acque superficiali (tratto tombato dello Scolo Fiumicello delle Bruciate – Competenza del Consorzio della Bonifica Renana), di acque meteoriche di dilavamento di coperti e ed aree esterne raccolte nel lato Ovest dello stabilimento.

Scarico S4

Scarico in acque superficiali (tratto tombato dello Scolo Fiumicello delle Bruciate – Competenza del Consorzio della Bonifica Renana), di acque meteoriche di dilavamento di coperti e ed aree esterne raccolte nel nuovo lotto "D1/D17" dello stabilimento.

Ai sensi della vigente normativa della Regione Emilia-Romagna esplicitata nelle D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 e delle successive Linee guida della Direzione tecnica di ARPAE del 14/04/2008 denominate *"Criteri di applicazione D.G.R. 286/2005 e 1860/2006 – acque meteoriche e di dilavamento"* è stato proposto un Piano di gestione delle acque di meteoriche di dilavamento delle aree esterne dello stabilimento identificato in domanda con l'allegato *"Piano gestione aree impermeabili scoperte CaterpillarMBO"*.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine 4 scarichi (denominati A, B, C e D e dotati di 1 o più fosse biologiche) in pubblica fognatura di via IV Novembre di acque reflue domestiche provenienti dai fabbricati presenti nello stabilimento. Tali scarichi, ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006, sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

3. Prescrizioni

- a) Il Titolare degli scarichi in acque superficiali è tenuto al rispetto di quanto indicato e contenuto nel Piano di gestione delle acque di dilavamento delle aree esterne denominato "*Piano gestione aree impermeabili scoperte CaterpillarMBO*" redatto e sottoscritto in data 31/01/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/22837 del 05/02/2025) che deve intendersi parte integrante e sostanziale del presente Allegato.
- b) Il Titolare degli scarichi in acque superficiali è altresì tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:
 1. **entro il termine ultimo del 30/11/2025**, i 4 punti di scarico in acque superficiali dovranno essere dotati di sistemi di intercettazione (p.e. paratoia ad attivazione manuale o tramite palloni otturatori da sistemare all'interno dei pozzetti di scarico);
 2. i sistemi di intercettazione di cui al precedente punto 1, dovranno essere attivabili prontamente (in caso di eventi incidentali e/o emergenziali), tenuti in perfetta efficienza e la modalità del loro utilizzo/attivazione dovrà essere indicata nel piano gestione aree impermeabili scoperte aggiornato;
 3. **dovrà inviare, entro il 31/12/2025 mezzo PEC ad ARPAE-AACM – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna** una relazione descrittiva di fine lavori (richiesti al succitato punto 1), con annessa documentazione fotografica comprovante l'installazione dei sistemi di intercettazione, l'aggiornamento del piano di gestione dei piazzali (richiesti al succitato punto 2) e l'aggiornamento della planimetria scarichi di riferimento (con l'individuazione dei sistemi di intercettazione di cui al precedente punto 1) ;
 4. deve rispettare le prescrizioni idrauliche e costruttive, anche future, eventualmente indicate dal Soggetto gestore del corpo idrico ricettore (Consorzio della Bonifica Renana) degli scarichi originati dallo stabilimento, con specifici atti di concessione, parere idraulico e/o espressa necessità di tutela idraulica e/o degli usi delle acque superficiali a valle degli scarichi autorizzati.
- c) Il Titolare degli scarichi in acque superficiali deve richiedere una nuova autorizzazione qualora l'insediamento vada soggetto a diversa destinazione o ad ampliamento o a ristrutturazione o a trasferimento in altro luogo o a modifica della ragione sociale.
- d) Il Titolare degli scarichi in acque superficiali è tenuto a comunicare all'Autorità competente (ARPAE-AACM) ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque.

- e) Nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, il Titolare dello scarico ed il Gestore dello stabilimento, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore, al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.
- f) Per tutto quanto non previsto nella presente autorizzazione, troveranno applicazione le norme generali, regionali e comunali.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/22837 del 05/02/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - *"Piano gestione aree impermeabili scoperte CaterpillarMBO"* datata 31/01/2025 con allegate le planimetrie delle reti fognarie dello stabilimento in più scale.

Pratica Sinadoc n. 6725/2025

Documento redatto in data 12/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.
Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri svolta dalla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Minerbio, Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera convogliate autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE B6 (provenienza: saldatura)

Portata massima	3.500	Nm ³ /h
Altezza minima	9	m
Durata massima	4	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti

Materiale particolare	10	mg/Nm ³
-----------------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Il filtro dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale

EMISSIONE A5 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE B5 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE B7 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE C4 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE C7 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE C9 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE C10 (provenienza: messa a punto motori)

EMISSIONE C11 (provenienza: messa a punto motori)

Per le emissioni A5, B5, B7, C4, C7, C9, C10 e C11, ai sensi del Punto 4.13.51 del CRIAER, non sono fissati limiti di sostanze inquinanti in emissione in quanto tali emissioni derivano dal convogliamento diretto con l'esterno tramite manichetta.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE G1, G3, G4, G5, G6, G7, G8, e G9 sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 in quanto attività in deroga riportate nell'Allegato 1B della D.G.R. 2236/2009, così come aggiornata con D.G.R. 1769/2010, D.G.R. 335/2011, D.G.R. 1496/2011, D.G.R. 1497/2011, D.G.R. 1498/2011, D.G.R. 1681/2011, D.G.R. 855/2012, D.G.R. 968/2012 e D.G.R. 995/2012 (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato C al presente atto).
- b) I punti di EMISSIONE A7 e C12 (provenienza: ricarica muletti) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e/o ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota >15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;

- piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
 - altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.

- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all'art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:
1. per il punto di emissione B6 la data di messa in esercizio dell'impianto/dell'attività con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione B6, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.

- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
 1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;

2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni delle precedenti AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/662/2015).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/22837 del 05/02/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Ciclo Produttivo" non datato.
 - "Planimetria Generale con i punti di emissioni" in scala 1:800 e datata 30/01/2025.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Pratica Sinadoc n. 6725/2025

Documento redatto in data 12/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.
Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri

ALLEGATO C

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 e delle D.G.R. 2236/2009, 1769/2010, 335/2011, 1496/2011, 1497/2011, 1498/2011, 1681/2011, 855/2012, 968/2012 e 995/2012

Ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di macchine da miniera, da cava e da cantieri svolta dalla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Minerbio, Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera convogliate autorizzate

a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 272, comma 2, del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera:

- I. EMISSIONE G1 (provenienza: centrale termica uso civile 947 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt

Portata massima	2.600	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- II. EMISSIONE G3 (provenienza: centrale termica uso civile 61,5 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	200	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- III. EMISSIONE G4 (provenienza: centrale termica uso civile 448 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- IV. EMISSIONE G5 (provenienza: centrale termica uso civile 448 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	1.500	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- V. EMISSIONE G6 (provenienza: centrale termica uso civile 760 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	2.100	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- VI. EMISSIONE G7 (provenienza: centrale termica uso civile 760 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	2.100	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- VII. EMISSIONE G8 (provenienza: centrale termica uso civile 206 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	600	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

- VIII. EMISSIONE G9 (provenienza: centrale termica uso civile 60,7 KW a metano): punto 4.34 – Impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt.

Portata massima	200	Nm ³ /h
Altezza minima	9,5	m
Durata massima	24	h/g

b) Per le Emissioni G1, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e G9 (*attività di impianti termici civili con potenzialità termica nominale complessiva inferiore a 10 MWt, ai sensi dell'art. 272 comma 2 ed art. 281 comma 4 del D.Lgs. 152/2006*) la società dello stabilimento in oggetto dovrà rispettare le seguenti prescrizioni e/o limiti di emissione:

1. I valori limite (media oraria) relativi al singolo generatore di calore, riferiti ad una temperatura di 273,15 K ed a una pressione di 101,3 kPa dell'effluente gassoso secco, escluse le fasi di avviamento e di arresto degli impianti:

METANO E GLP				
Potenza termica nominale del <u>singolo generatore di calore</u>	Inquinante	Limite di concentrazione (mg/Nm ³)	Controlli inquinanti e portata	Tenore di ossigeno di riferimento
Pn < 3 MWt	Polveri totali	5	/	3%
	Ossidi di azoto	150	/	
	Ossidi di zolfo	35	/	
	Monossido di carbonio	100	/	

2. La società è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici per i punti di emissione G1, G3, G4, G5, G6, G7, G8 e G9, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento.

2. Altre emissioni in atmosfera convogliate

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine le seguenti emissioni in atmosfera:

- a) I punti di EMISSIONE A5, B5, B6, B7, C4, C7, C9, C10 E C11 sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 (competenza amministrativa di ARPAE. Vedi Allegato B al presente atto).
- b) I punti di EMISSIONE A7 e C12 (provenienza: ricarica muletti) non sono soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 5, del D.Lgs. 152/2006, in quanto emissione proveniente da sfiati e ricambi d'aria (esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti).

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.

- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (metri)	N. punti di prelievo	Lato minore (metri)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2 m	2 punti (posizionati a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posizionati a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'ideale presa di corrente.

- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5 m e < 15 m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
Quota > 15 m	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O ₂)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Umidità – Vapore acqueo (H ₂ O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici); ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m ³)
Monossido di Carbonio (CO)	UNI EN 15058:2017 (*); ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, celle elettrochimiche etc.)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (ARPAE

AACM), sentita l'Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un'ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni". Tali documenti indicano:
 - per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un'incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell'Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall'art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
 - 1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;

2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.
- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/662/2015).
- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/22837 del 05/02/2025) con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Ciclo Produttivo" non datato.
 - "Planimetria Generale con i punti di emissioni" in scala 1:800 e datata 30/01/2025.
 - "Quadro riassuntivo delle emissioni" non datato.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Pratica Sinadoc n. 6725/2025

Documento redatto in data 12/06/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l.
Comune di Minerbio (BO), Via IV Novembre n. 2, Loc. zona industriale Ca' De Fabbri

ALLEGATO D

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata con data 27/01/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto, ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *"Secondo quanto riportato non si prevede un aumento dell'impatto acustico prodotto dall'azienda, infatti il valore indotto dall'aumento di portata risulta inferiore alle soglie riportate dal DPCM 14/11/97, art. 4 punto 2, comma a) e quindi gli effetti del rumore ambientale nel periodo diurno sono da ritenersi trascurabili"*.
- Visto alla data di redazione del presente allegato il Comune di Minerbio, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

2. Prescrizioni

- a) La società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- b) Gli adempimenti prescritti alla precedente lettera a) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Documentazione Tecnica Acustica della precedente AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna (fascicolo 11.19/662/2015).

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 27/01/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Caterpillar Prodotti Stradali S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/22837 del 05/02/2025).

Pratica Sinadoc n. 6725/2025

Documento redatto in data 12/06/2025

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.